



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 25/05/2021

**DCC-2021-50    ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.**

Presiede:            Il Presidente Bertorello Federico  
Assiste:             Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

La seduta si svolge in Aula in modalità mista, con la partecipazione dei Consiglieri comunali presenti in Aula o collegati in videoconferenza (\*), ai sensi del Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 2 del 29 aprile 2021 (*Proroga delle misure straordinarie relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza*).

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bertorello Federico	Presidente	P
2	Bucci Marco (*)	Sindaco	P
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	A
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bruccoleri Mariajose' (*)	Consigliere	P
10	Brusoni Marta	Consigliere	P
11	Campanella Alberto	Consigliere	P
12	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
13	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
14	Corso Francesca	Consigliere	P
15	Costa Stefano	Consigliere	P
16	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
17	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
18	Ferrero Simone (*)	Consigliere	P
19	Fontana Lorella	Consigliere	P
20	Gambino Antonino	Consigliere	P
21	Giordano Stefano (*)	Consigliere	P

22	Grillo Guido	Consigliere	P
23	Immordino Giuseppe (*)	Consigliere	P
24	Lauro Lilli	Consigliere	A
25	Lodi Cristina	Consigliere	P
26	Mascia Mario	Consigliere	P
27	Ottonello Vittorio	Consigliere	P
28	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
29	Piana Alessio	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	A
31	Pirondini Luca	Consigliere	A
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca (*)	Consigliere	P
34	Rossetti Maria Rosa	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebri Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

(\*) collegato in videoconferenza

E pertanto sono complessivamente presenti n. 37 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Bordilli Paola
2	Cenci Simonetta
3	Garassino Stefano
4	Grosso Barbara (*)
5	Nicolo' Massimo
6	Piciocchi Pietro
7	Viale Giorgio

(\*) collegato in videoconferenza



COMUNE DI GENOVA

147 0 0 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI  
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-183 del 25/05/2020

ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

Il Presidente pone in discussione la proposta dei Consiglieri del Partito Democratico.

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Il Presidente pone in votazione, con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti per i consiglieri presenti in aula e mediante appello nominale per i consiglieri collegati in videoconferenza, gli emendamenti di seguito riportati.

Emendamento n. 1 proposto dal consigliere Mascia (Forza Italia)

Articolo 2 (Nomina e durata)

Al comma 4, sostituire la frase "E' altresì incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato, nonché con cariche pubbliche elettive" con la seguente:

*"E' altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive".*

Emendamento n. 2 proposto dal consigliere Mascia (Forza Italia)

Art. 3 - Compiti del Garante

Al comma 1, dopo "Il Garante", aggiungere:

*"in collaborazione con l'amministrazione comunale, per quanto di competenza, con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori della comunità carceraria e/o con le loro organizzazioni rappresentative (direttori degli istituti penitenziari; educatori; psicologi o criminologi; assistenti sociali; medici penitenziari; membri dell'equipe multidisciplinare del Ser.T., siano essi assistenti sociali, psicologi o medici; membri dell'equipe del Servizio Alcolologico, siano essi educatori o assistenti sociali; insegnanti e operatori della formazione professionale; cappellani e altri ministri di culto; volontari; agenti di Polizia Penitenziaria; avvocati difensori), informa la sua attività ai principi di trattamento codificati nella legge sull'ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all'umanità, al rispetto della dignità della persona,*

*all'assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, a modelli che favoriscano l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione ed al fine del reinserimento sociale, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati, fermo restando:*

*- che ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali ed è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno;*

*- che negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà;*

*- che non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari;*

*- che il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva;*

*- che i detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla legge sull'ordinamento penitenziario anche se si trovano in stato di interdizione legale.*

*In particolare il Garante:"*

#### Emendamento n. 3 proposto dal consigliere Mascia (Forza Italia)

##### Articolo 4 - (Relazione agli Organi del Comune)

Sostituire il Comma 2 con il seguente:

*“Il Garante ha l’obbligo di redigere una relazione annuale che presenterà alla Conferenza dei Capigruppo o in apposita Commissione consiliare, previa condivisione con gli Organismi cittadini per i problemi penitenziari, con gli operatori della comunità carceraria di cui all’art. 3 e/o con le loro organizzazioni rappresentative e con le Associazioni del Terzo Settore impegnate statutariamente nell’ambito dell’esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute”.*

Su proposta del Presidente, gli emendamenti E1, E2, E3 sono posti in votazione unitariamente.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i Consiglieri Amorfini, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Corso, Ceraudo, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Giordano, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebri, Villa, in numero di 37.

Esito votazione: approvati all'unanimità con 37 voti favorevoli (Sindaco Bucci, Amorfini, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Corso, Ceraudo, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Giordano, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa).

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente invita il Consiglio comunale a pronunciarsi sulla proposta di iniziativa consiliare, comprensiva dell'allegato parte integrante e degli emendamenti come sopra approvati, sui quali sono stati espressi i competenti pareri.

Su proposta dei Consiglieri comunali del Partito Democratico;

Visti:

- l'articolo 33 dello Statuto e l'art.51 del Regolamento del Consiglio Comunale, che disciplinano i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali ed, in particolare, le proposte di deliberazione di iniziativa consiliare su materie di competenza del Consiglio comunale;

Premesso che:

Lo Statuto del Comune di Genova prevede:

- All'art.3- comma 2 lett. A "che favorisce nella propria organizzazione e nella propria azione, la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono all'effettivo sviluppo della persona ed alla eguaglianza degli individui anche nell'ambito delle comunità intermedie e delle formazioni sociali, nel rispetto del principio di sussidiarietà";

Considerato che:

- in attuazione dello Statuto il Comune, per quanto nelle sue attribuzioni, è impegnato a promuovere la partecipazione attiva alla vita civile e ad assicurare effettività dei diritti di cittadinanza, del diritto di accedere ai servizi e del diritto al lavoro;
- le persone private o limitate nella libertà personale rientrano indubbiamente, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli ed esclusi dalla pienezza dell'esercizio dei suddetti diritti e dalle opportunità di promozione umana e sociale che pure il Comune offre istituzionalmente a tutti coloro che, cittadini e non, hanno domicilio, risiedono ovvero anche solo dimorano nel territorio comunale, attraverso la fruizione dei servizi e le varie forme di partecipazione alla vita della città;
- il coordinamento e la collaborazione con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia di sicurezza e di esecuzione della pena non soltanto rientrano fra i doveri istituzionali dell'Ente Locale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, ma sono altresì necessari per la migliore cura degli interessi pubblici;

Valutata per quanto sopra esposto, l'opportunità di istituire il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Genova con funzioni di indirizzo, studio,

promozione all'accesso ai servizi comunali e nel rispetto dei compiti istituzionali attribuiti all'autorità giudiziaria e penitenziaria;

Vista la proposta di regolamento del “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Genova” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'art.27, comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, che afferma il principio della funzione rieducativa della pena;
- gli artt.18 e 67, comma 1 lett.1-bis- della L. n.354 del 26 luglio 1975 e s.m.i. (Riforma Ordinamento Penitenziario);
- gli artt. 42 e 43 del D.lgs. n.267/2000;
- lo Statuto del Comune di Genova;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal responsabile del Servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e ritenuto, su proposta dei Consiglieri comunali di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 comma III dello Statuto del Comune di Genova e 51 del Regolamento del Consiglio Comunale

## IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1. di istituire il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Genova;
2. di approvare il regolamento del “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Genova allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il sopracitato regolamento, ai sensi dell'art.10 delle disposizioni sulla legge in generale, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti per i consiglieri presenti in aula e mediante appello nominale per i consiglieri collegati in videoconferenza, dà il seguente risultato:

Presenti	n.	37	Consiglieri
Votanti	n.	23	“
Voti favorevoli	n.	23	(Sindaco Bucci, Avvenente, Baroni, Bernini, Brusoni, Bruccoleri, Cassibba, Ceraudo, Costa, Crivello, Grillo, Giordano, Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Putti, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Villa)
Voti contrari	n.	- -	
Astenuti	n.	14	(Amorfini, Ariotti, Bertorello, Campanella, Corso, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Piana, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Vacalebre)
Presenti non votanti	n.	- -	

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta di iniziativa consiliare.

Il Presidente  
Avv. Federico Bertorello

Il Segretario Generale  
Avv. Pasquale Criscuolo



COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 147 0 0**

**Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-183 DEL 25/05/2020**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

- 1) Regolamento per la disciplina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale .

Il Dirigente  
Dott. Massimiliano Cavalli





## COMUNE DI GENOVA

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA

#### Articolo 1

(Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale)

1. Nell'ambito del Comune di Genova è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Genova, di seguito denominato "Garante".

#### Articolo 2

(Nomina e durata)

1. Il Sindaco nomina il Garante tra persone di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani ovvero nelle attività sociali, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali.
2. Il Garante resta in carica per tre anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
3. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento della carica.
4. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e sicurezza pubblica. E' altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

#### Articolo 3

(Compiti del Garante)

1. Il Garante, in collaborazione con l'amministrazione comunale, per quanto di competenza, con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori della comunità carceraria e/o con le loro organizzazioni rappresentative (direttori degli istituti penitenziari; educatori; psicologi o criminologi; assistenti sociali; medici penitenziari; membri dell'equipe multidisciplinare del Ser.T., siano essi assistenti sociali, psicologi o medici; membri dell'equipe del Servizio Alcolologico, siano essi educatori o assistenti sociali; insegnanti e operatori della formazione professionale; cappellani e altri ministri di culto; volontari; agenti di Polizia Penitenziaria; avvocati difensori), informa la sua attività ai principi di trattamento codificati nella legge sull'ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all'umanità, al rispetto della dignità della persona, all'assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, a modelli che favoriscano l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione ed al fine del reinserimento sociale, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, secondo un criterio di

individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati, fermo restando:

- che ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali ed è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno;
- che negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà;
- che non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari;
- che il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva;
- che i detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla legge sull'ordinamento penitenziario anche se si trovano in stato di interdizione legale.

2. In particolare il Garante:

- a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale e residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Genova con particolare riferimento ai diritti fondamentali per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b) promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione della pena detentiva;
- c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con l'Assessorato alle Politiche Sociali e la Commissione consiliare competente nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lettera a);
- d) rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via formale, alla sua attenzione che riguardino la violazione di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione;
- e) promuove con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici genovesi del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione;
- f) promuove forme di collaborazione con le Università nonché con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale genovese che opera in campo penale e penitenziario o che a vario titolo si occupa di persone private della libertà personale.

#### Articolo 4

(Relazione agli Organi del Comune)

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e di richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art.3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al consiglio comunale apposita relazione annuale.

2. Il Garante ha l'obbligo di redigere una relazione annuale che presenterà alla Conferenza dei Capigruppo o in apposita Commissione consiliare, previa condivisione con gli Organismi cittadini per i problemi penitenziari, con gli operatori della comunità carceraria di cui all'art. 3 e/o con le loro organizzazioni rappresentative e con le Associazioni del Terzo Settore impegnate statutariamente nell'ambito dell'esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute.

Articolo 5  
(Strutture personale)

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante può percepire una indennità che verrà determinata, nel rispetto della normativa vigente, con successiva deliberazione di Giunta Comunale.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 6  
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, si sensi dell'art. 10 delle disposizioni della legge in generale, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
147 0 0 N. 2020-DL-183 DEL 25/05/2020 AD OGGETTO:  
ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA  
LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA E APPROVAZIONE DEL  
RELATIVO REGOLAMENTO.**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

26/05/2020

Il Dirigente Responsabile  
Dott. Massimiliano Cavalli